



Federazione Italiana Accompagnatori, Interpreti e Guide turistiche

SENATO DELLA REPUBBLICA

9a Commissione

**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e
produzione agroalimentare)**

Documento relativo

all'Audizione del 5 ottobre 2023

AS n. 833

**Disciplina della professione di guida turistica
et al.**

Roma, 9 ottobre 2023

Federagit Confesercenti – Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle guide turistiche, accompagnatori turistici ed interpreti – esprime apprezzamento per il lavoro che ha portato alla stesura dei disegni di legge in esame.

Il nostro contributo verterà principalmente sul **disegno di legge n. 833** nel quale sono state accolte molte delle nostre istanze presentate al Ministero del Turismo in fase di consultazione e che rispecchia pertanto maggiormente la nostra visione della riforma normativa del settore.

Con riguardo ai connessi disegni di legge **412, 687 e 749** ci limiteremo a segnalare i punti che riteniamo non condivisibili.

Atto Senato n. 833 Disciplina della professione di guida turistica

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

Ringraziamo ancora per essere stati ampiamente coinvolti nella fase di elaborazione del disegno di legge in oggetto.

Proprio per non vanificare l'importante lavoro svolto, segnaliamo che nel testo approvato nel corso della riunione del Consiglio dei ministri n. 43 dello scorso 17 luglio e presentato al Senato in data 2 agosto 2023 sono state introdotte alcune disposizioni che non erano state condivise con le associazioni di categoria durante i tavoli di concertazione e che valutiamo negativamente.

In particolare, ci riferiamo **all'ultimo capoverso dell'art. 3, comma 2 e – conseguentemente – all'art. 12, comma 1.**

L'art. 3, comma 2, è stato modificato come segue:

“Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 [N.D.R.: superamento dell'esame di abilitazione, riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero e iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5] per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione.”

La scrivente associazione esprime la più totale contrarietà ad una siffatta disposizione.

Introdurre un'eccezione al possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica equivale a creare un **profondo vulnus in tutta la struttura della legge**, vanificando l'obiettivo principale della stessa: creare un percorso chiaro per consentire l'esercizio della professione soltanto a soggetti che sono adeguatamente formati, in una prospettiva di **tutela della qualità dell'offerta turistica** e di **contrasto all'abusivismo**.

Un'eccezione di tale portata, di cui non è chiara la ratio né la finalità, **pone in discussione gli stessi principi cui si ispira la legge.**

Dopo anni in cui la professione di guida turistica è stata priva di una normativa di riferimento, creare una breccia nel sistema dei requisiti darebbe a quei soggetti che fino ad oggi – approfittando del vuoto normativo – hanno esercitato abusivamente la professione la possibilità di rientrare nell’eccezione normativa.

L’indeterminatezza della disposizione non è sanata dal prevedere che i siti in cui tali “visite guidate” possano svolgersi non siano qualificabili come “istituti o luoghi della cultura”: resterebbe comunque un numero rilevante di siti – non qualificabili come “istituti o luoghi della cultura” – in cui sarebbero consentite queste visite “gratuite”.

Un’altra disposizione da segnalare è l’art. 5, comma 4. Tale comma nel chiarire che *“agli iscritti nell’elenco nazionale è consentito l’esercizio della professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale”* fa salvo *“quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97”*: **nell’ambito della riforma della professione della guida turistica così come risultante dal disegno di legge in discussione ci sembra che non abbia più alcun senso parlare di siti per i quali serve una specifica abilitazione.**

La stessa osservazione vale anche per l’art. 6, comma 8.

Per coerenza, riteniamo che nel testo di legge debba essere reintrodotta la disposizione che prevedeva **l’abrogazione dell’articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97**, disposizione presente nelle bozze condivise nei tavoli di concertazione e poi sparita nel testo presentato in Senato.

Com’è noto, l’art. 3 della legge 97/2013 era stato emanato in risposta alle contestazioni provenienti dall’Unione Europea, facendo riferimento espresso al Caso EU Pilot 4277/12/MARK.

La sua ragion d’essere verrebbe dunque meno con l’approvazione del disegno di legge in oggetto, che sancisce la valenza nazionale dell’abilitazione.

All’art. 6, relativo all’esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero, è necessario precisare che il cittadino italiano che ha ottenuto il titolo abilitativo in un altro Stato debba essere soggetto alle medesime procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali previste per i soggetti stranieri abilitati all’estero.

Ciò al fine di evitare che, con finalità elusive, il cittadino italiano si rechi in Paesi dove le procedure selettive sono molto semplificate, al solo fine di ottenere un titolo abilitativo per l’esercizio della professione da fare riconoscere in Italia.

Purtroppo, si tratta di pratica ormai nota, che è giusto limitare con regole che consentano il confronto dei titoli e, nei casi in cui la preparazione non si ritenga allineata con quanto previsto per ottenere l’abilitazione in Italia, con l’applicazione di misure compensative idonee a colmare le lacune formative del professionista.

Vorremmo infine porre l’attenzione su alcune disposizioni del disegno di legge in commento, da noi sostenute nella fase di consultazione, che riteniamo rilevanti per la corretta definizione della professione di guida turistica e di cui vorremmo ribadire l’importanza anche in questa sede.

All'art. 2, comma 2, l'indicazione tra le attività proprie della professione di guida turistica delle visite guidate da remoto è necessaria al fine di tutelare la specificità della professione della guida turistica nell'ambito dell'evoluzione tecnologica. Le visite guidate effettuate da remoto sono sempre più diffuse e, come le visite sul luogo, devono essere svolte soltanto da professionisti qualificati, in coerenza con la ratio della riforma normativa del settore.

Art. 2, comma 3, tra le finalità della visita guidata, oggetto dell'attività propria della guida turistica, è giusto ricordare anche lo scopo didattico.

L'attività propriamente didattica è infatti riservata ai docenti abilitati, nell'ambito di un progetto formativo elaborato dall'istituto scolastico, secondo quanto stabilito nelle circolari del competente Ministero.

Al di fuori dell'attività didattica come sopra definita, i servizi di guida e assistenza didattica dovrebbero essere riconosciuti come attività proprie delle guide turistiche abilitate. Le visite didattiche sono infatti tra le materie su cui le guide turistiche possono specializzarsi in fase di formazione e costituiscono una parte rilevante del lavoro delle stesse.

AS n. 687 Disciplina della professione di guida turistica

La scrivente non condivide la previsione dei corsi propedeutici all'esame di abilitazione, di cui all'art. 5 del disegno di legge. La frequenza di eventuali corsi dovrebbe essere lasciata alla libera scelta dell'aspirante guida, mentre la verifica delle competenze del candidato dovrebbe essere svolta esclusivamente in sede di esame, senza alcun rapporto con gli organizzatori dei corsi. Ciò al fine di evitare ogni interferenza da parte di chi gestisce i corsi (fenomeno purtroppo riscontrato di frequente nelle realtà regionali in cui l'esame si svolgeva a seguito dei corsi di formazione) e di garantire la massima imparzialità dei soggetti esaminatori.

AS n. 412 Disciplina della professione di guida turistica

Nulla da segnalare

AS n. 749 Disciplina della professione di guida turistica

Nulla da segnalare